

# Il Fondo di Garanzia per le PMI

---

***Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Pari Opportunità***

***L'assistenza alla Sezione Speciale per le Imprese Femminili***

***Silvia Lorenzini***

***Artigiancassa***

***RTI - Gestore del Fondo di Garanzia***

***Team di Assistenza alla Clientela***



## Il Fondo di Garanzia per le PMI

---

Il **Fondo di Garanzia** è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI.

Il **Fondo** sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche


L'impresa che si rivolge al **Fondo di Garanzia** non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal **Fondo**.

## Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) *“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”*



## I risultati del Fondo di garanzia per le PMI



- Nel **2009**, l'operatività del Fondo ha sperimentato una **crescita significativa (+76,5%** in termini di operazioni accolte), che si è rafforzata nel **2010 (+103,6%)**
- La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%), fino a raggiungere **nel 2012 le oltre 61 mila**, con un incremento del **+11,2%** delle domande accolte.
- Nel **2013**, rispetto al 2012 si registra un'ulteriore crescita:
  - **+25,8%** di domande accolte (oltre 77 mila nel 2013 contro le oltre 61 mila del 2012);
  - **+32,6%** i finanziamenti accolti (oltre € 10 mld nel 2013 contro gli oltre € 8 mld nel 2012)

## Le caratteristiche (1/3)

---

**Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria**

**Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa** (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.)

**Intersettorialità**

Il Fondo interviene a favore delle **imprese appartenenti a tutti i settori economici**. L'intervento è particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up.

**Ponderazione zero**

L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, ciò significa che le banche e i confidi hanno una **attenuazione del rischio di credito**.

**Escutibilità a prima richiesta**

**La garanzia**, secondo i dettami dell'accordo "Basilea II", è **concessa "a prima richiesta" a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia** che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

**Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche**

E' possibile cumulare l'intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dall'Unione Europea.

**Procedure snelle**

**La Sezione Speciale Pari Opportunità** consente alle **imprese femminili di presentare direttamente** la domanda di garanzia mediante la **prenotazione**, con priorità nella fase istruttoria.

## Le caratteristiche (2/3)

---

La garanzia di  
ultima istanza  
dello stato

Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di **ridurre il fabbisogno di capitale** ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate**.

Essa agisce:

- nel caso di **garanzia diretta**;
- nel caso di **controgaranzia**, su garanzia prestata a **prima richiesta sul patrimonio del garante**.

Essa **non opera** in caso di **controgaranzia** su garanzia prestata in forma **sussidiaria** ovvero a **prima richiesta su “fondo rischi”** da Confidi o altro Fondo di Garanzia.

## Le caratteristiche (3/3)

### Garanzia diretta

- E' concessa direttamente alle **banche**, agli **intermediari finanziari** (art.107 DL 385/93), **SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate** (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)
- Essa è "**a prima richiesta**", **esplicita, incondizionata e irrevocabile** e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- Possono accedere alla garanzia diretta **tutte le PMI situate sul territorio nazionale**, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana, e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro in Abruzzo.

### Controgaranzia

- E' concessa **su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia** (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
- Essa può essere "**a prima richiesta**", se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero "**sussidiaria**", nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

### Cogaranzia

- Possono richiedere la cogaranzia i **Confidi e gli altri fondi di garanzia** che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola criteri, modalità e procedure di concessione e attivazione.
- Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate in Toscana e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro in Abruzzo.

## Soggetti beneficiari

---

### Possono accedere alla garanzia del Fondo

Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

«**Medie imprese**»: le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno **meno di 250 occupati** e un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**;

«**Piccole imprese**»: le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno **meno di 50 occupati** e un **fatturato annuo** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro**;

«**Microimprese**»: le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno **meno di 10 occupati** e un **fatturato annuo** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro**;

- **valutate economicamente e finanziariamente sane;**
- **appartenenti a qualsiasi settore** ad eccezione dei cosiddetti settori "sensibili" tradizionalmente esclusi dall'Unione Europea (es: *industria automobilistica, costruzioni navali, fibre sintetiche, carboniera, siderurgia*);
- **situate sul territorio nazionale.**



## La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

---

Dal 14 gennaio 2014 è attiva la **Sezione Speciale** alimentata dai contributi versati dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità** e finalizzata agli interventi a favore delle imprese femminili.

Con la costituzione della **Sezione Speciale** le imprese femminili in parallelo con le normali modalità di richiesta, **possono richiedere direttamente la garanzia del Fondo attraverso la prenotazione.**

Sulla base di quanto previsto dall'Atto di **Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF**, le risorse della Sezione Speciale, pari a € 10 mln, sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante partecipazione alla copertura del rischio.

In favore delle **imprese start up femminili** è riservata una **quota pari al 50% della dotazione della Sezione Speciale**

## La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

---

### Definizione di impresa femminile

**LEGGE n. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"  
Art. 2, comma 1 lettera a)**

Le **società cooperative e le società di persone**, costituite in misura **non inferiore al 60 per cento da donne**, le **società di capitali** le cui **quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne** e i cui **organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne**, nonché le **imprese individuali gestite da donne**

## La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

---

### Imprese Femminili

#### Le operazioni finanziarie ammissibili – percentuali di copertura

Sono **ammissibili tutte le operazioni finanziarie** sia per **liquidità** (acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale, ecc.) sia per **investimento** purché **finalizzate all'attività caratteristica dell'impresa.**

Per le **operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi** e per le **anticipazioni crediti della Pubblica Amministrazione**, l'**importo massimo garantito** è pari a **2,5 mln** di euro con una **percentuale di copertura** della garanzia fino **all'80%** dell'importo del finanziamento (per la controgaranzia la copertura del Fondo copre fino all'80% dell'80% garantito dal Confidi)

Per le **operazioni di durata pari o inferiore a 36 mesi** l'importo massimo garantito è di **1,5 mln** di euro con una **copertura massima dell'80%** del finanziamento (per la controgaranzia la copertura del Fondo copre fino a all'80% dell'80% garantito dal Confidi)

Per le operazioni di **consolidamento passività a breve su stessa banca** o gruppo bancario la garanzia massima è **1,5 mln** di euro con una **percentuale di copertura pari al 30%** (per la controgaranzia la copertura del Fondo è fino al 60% del 60% garantito dal Confidi)

Per le **operazioni su capitale di rischio** l'importo massimo garantito è di **2,5 mln** di euro con una copertura massima del **50%**.

## Le Imprese Femminili

### Le operazioni finanziarie ammissibili – percentuali di copertura

<b>IMPRESE FEMMINILI</b>		
<b>Tipologia di operazione</b>	<b>Quota di copertura</b>	<b>Importo massimo garantito</b>
<b>Garanzia diretta</b>		
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80%	€ 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80%	€ 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	30%	€ 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio	50%	€ 2,5 mln
Altra operazione finanziaria	80%	€ 1,5 mln
<b>Controgaranzia</b>		
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80% di 80%	€ 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80% di 80%	€ 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	60% di 60%	€ 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio	80% di 60%	€ 2,5 mln
Altra operazione finanziaria	80% di 80%	€ 1,5 mln

## Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

### La prenotazione della garanzia

L'impresa può richiedere la prenotazione della garanzia presentando al Gestore MCC il modulo di prenotazione (Allegato 22) **disponibile sul sito** [www.fondidigaranzia.it/femminili.html](http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html).

Il modulo deve essere **inviato tramite posta** (raccomandata A/R), **fax** (06.4791.5005) o **pec** ([bdm-mcc@postacertificata.mcc.it](mailto:bdm-mcc@postacertificata.mcc.it)).

Ad ogni richiesta è **attribuito un numero di posizione identificativo** che viene **comunicato all'impresa** insieme al nominativo del responsabile del procedimento.

Il **Gestore valuta l'ammissibilità** della richiesta di garanzia alla Sezione Speciale sulla base dei **dati forniti dall'impresa** con **priorità nell'istruttoria e nella delibera del Comitato di gestione**.

In caso di accoglimento, la **garanzia è prenotata a favore dell'impresa richiedente**.

E' possibile che il **Gestore necessiti di integrazioni o chiarimenti** che devono **pervenire entro sei mesi dalla richiesta** pena la **decadenza** della prenotazione.

## Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

### La prenotazione della garanzia

L'impresa entro 10 giorni lavorativi dalla delibera del Comitato riceve la **comunicazione dell'esito positivo** della prenotazione della garanzia, ovvero i motivi del diniego, con cui può **rivolgersi ad una banca o ad un confidi per la domanda di finanziamento.**

La richiesta di finanziamento dovrà essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa (allegato 4) contenuta nel modulo di prenotazione e dalla copia della comunicazione dell'esito.

La Banca o il Confidi, previa **valutazione positiva del merito di credito dell'impresa**, deve **presentare al Gestore** mediante PEC, raccomandata a/r o fax, **la richiesta della conferma della garanzia entro tre mesi** dalla delibera del Comitato. Il mancato rispetto del termine comporta la **decadenza della prenotazione.**

Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.

## Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

---

### La prenotazione della garanzia

Il **Gestore verifica la rispondenza dei dati sostanziali comunicati dall'impresa con i dati forniti dal soggetto finanziatore o dal soggetto garante con la richiesta di conferma della garanzia.**

La **prenotazione decade** e la **garanzia è inefficace** in caso di mancata rispondenza di tali dati.

In caso di esito positivo il **Gestore conferma** mediante PEC, raccomandata A/R o fax, **al soggetto finanziatore (*Banca*) o al soggetto garante (*Confidi*) l'efficacia della garanzia senza un'ulteriore delibera del Comitato.**

## I criteri di valutazione

Per l'ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante alcuni **modelli di scoring** (*distinti per procedura, per settore economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità – ordinaria o semplificata – a cui è sottoposta l'impresa*). Ogni modello presenta **da 2 a 4 indicatori di bilancio**, a ciascuno dei quali è assegnato un **punteggio** in rapporto a un determinato **valore di riferimento**. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. **In funzione del punteggio dell'impresa** – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - **è attribuito il livello**:

**LIVELLO A:** punteggio impresa  $\geq 9$

**LIVELLO B:** punteggio impresa = 7 o 8

**LIVELLO C:** punteggio impresa  $< 7$

**LIVELLO A:** punteggio impresa  $\geq 5$

**LIVELLO B:** punteggio impresa = 4 o 3

**LIVELLO C:** punteggio impresa  $< 3$

La valutazione degli **ultimi due bilanci** comporta l'assegnazione di **due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione**:

	ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Proposta positiva al Comitato > > > >	A B	A A	FASCIA 1
Da valutare caso per caso > > > > > >	A B C C A	B B B A C	FASCIA 2
Non ammesse > > > > > > > > > > >	B C	C C	FASCIA 3

Rientrano, inoltre, **nella fascia 3 di valutazione**, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto **Mezzi Propri/Totale Passivo**, riferito agli ultimi due bilanci approvati, **inferiore al 5% (4% per l'Autotrasporto e imprese Agricole)**.

Le nuove imprese vengono valutate sulla base di un **business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale e di una dettagliata relazione tecnica**.



## Criteri di valutazione - Le delibere

---

### Le nuove modalità di concessione della garanzia

Le nuove disposizioni operative limitano la **concessione della garanzia alle operazioni finanziarie non già deliberate dalla banca, ovvero deliberate ma condizionate** all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

**Le imprese sociali (\*) se l'importo del finanziamento non è superiore a 150.000 euro** e la banca non ha acquisito garanzie reali, assicurative o bancarie sono **ammesse automaticamente** alla garanzia del Fondo senza valutazione dei dati contabili

*(\*) Sono "Imprese sociali" le PMI che, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2006 n. 97, esercitano, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale e diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che sono iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.*

---

**GUIDA alla compilazione del modulo di  
prenotazione della Garanzia (allegato 22)**

disponibile sul sito [www.fondidigaranzia.it/femminili.html](http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html).

*Raggruppamento Temporaneo di Imprese  
per la gestione del Fondo di Garanzia per le PMI*

*Team Assistenza alla Clientela*

*Silvia Lorenzini*

*Artigiancassa*

*[silvia.lorenzini@artigiancassa.it](mailto:silvia.lorenzini@artigiancassa.it)*